# REGOLAMENTO (CEE) N. 2461/84 DELLA COMMISSIONE

## del 20 agosto 1984

## che stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 39, paragrafo 8, e l'articolo 65,

considerando che le operazioni di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/89 devono essere effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce le disposizioni generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (3) ;

considerando che è necessario determinare, da un lato, le condizioni in cui i produttori devono soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 e, dall'altro, gli obblighi dei distillatori ;

considerando che i produttori di vino sono tenuti a consegnare alla distillazione un quantitativo di prodotto il cui contenuto totale di alcole corrisponde ad una percentuale del quantitativo di alcole naturalmente contenuto nelle uve utilizzate per la produzione di vino ; che spetta alla Commissione fissare tale percentuale all'interno di un determinato limite massimo ;

considerando che il calcolo del quantitativo di prodotto da consegnare rispetto al contenuto di alcole delle uve utilizzate è particolarmente difficile da effettuare nella prassi quotidiana, date le considerevoli variazioni, in funzione delle varietà di uve, del rapporto tra le uve utilizzate e il vino ottenuto ; che tali difficoltà sono invece eliminate ed i controlli sono resi più semplici e più efficaci se il medesimo calcolo viene effettuato rispetto all'alcole contenuto nel vino ; che con questo metodo di calcolo viene altresì conseguito l'obiettivo economico perseguito dalla misura, senza che i produttori siano obbligati a consegnare quantitativi maggiori ;

considerando che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2179/83, i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina sono soggetti ad una percentuale ridotta ; che, visto che l'alcole contenuto nelle vinacce rappresenta un'aliquota cospicua del quantitativo di alcole che può essere consegnato, è opportuno fissare detto tasso al 3 % ; che conformemente alla stessa disposizione, i produttori di v.q.p.r.d. bianchi sono soggetti ad un'aliquota ridotta ; che, sulla base dell'esperienza delle campagne precedenti, è opportuno fissare tale tasso al 5 % ;

considerando che, ai fini della determinazione del quantitativo di alcole che deve essere contenuto nei prodotti da consegnare, è altresì necessario fissare, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, un titolo alcolometrico naturale forfettario per ciascuna campagna viticola e per ciascuna delle zone viticole ; che, tuttavia, i produttori di talune zone non sono soggetti a tale obbligo, a norma dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che, mancando dati precisi sul titolo alcolometrico dei vini della prossima campagna viticola, tale determinazione può essere effettuata tenendo conto, da un lato, dei valori medi constatati nelle zone viticole interessate nelle precedenti campagne, e, dall'altro, del miglioramento della qualità ; che, tuttavia, occorre prevedere la possibilità di modificare il titolo alcolometrico di cui sopra prima della data d'inizio del periodo di distillazione del vino, per tener conto dei risultati qualitativi del raccolto ; che, inoltre, l'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere la possibilità di prendere in considerazione titoli alcolometrici diversi per le unità amministrative che, essendo state colpite da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, sono state riconosciute come sinistrate dagli Stati membri ;

considerando che il prezzo d'acquisto dei sottoprodotti della vinificazione deve essere fissato tenendo conto, da un lato, della necessità di assicurarsi che coloro che vi sono soggetti adempiano integralmente l'obbligo di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e, dall'altro, del livello del prezzo dell'alcole di vino sul mercato ;

considerando che è necessario fissare i termini per lo svolgimento dell'operazione per i produttori ed i distillatori, al fine di garantire la massima efficacia della misura ;

considerando che è necessario evitare il rischio che i prodotti della distillazione di taluni vini assoggettati all'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 perturbino il mercato delle acquaviti di vino a denominazione d'origine ;

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.
(3) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

considerando che è necessario, ai fini del miglioramento qualitativo del vino, che tutte le vinacce e le fecce siano distillate ; che è quindi opportuno disporre che la distillazione del vino non è ammessa all'inizio della campagna ;

considerando che, in conformità dell'articolo 39, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 337/79, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione ;

considerando che l'importo dell'aiuto deve essere fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2179/83 ; che, per evitare una produzione di acquavite di qualità mediocre, è necessario, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, disporre che le acquaviti prodotte devono essere conformi alle vigenti disposizioni nazionali ;

considerando che, per poter beneficiare dell'aiuto, gli interessati devono presentare una domanda corredata di un certo numero di documenti giustificativi ; che, per garantire il funzionamento uniforme del regime negli Stati membri, occorre prevedere i termini per la presentazione della domanda, per il versamento dell'aiuto dovuto al distillatore e per la presentazione della prova del pagamento del prezzo d'acquisto ;

considerando che è opportuno fissare un prezzo forfettario che gli organismi d'intervento devono pagare per i prodotti loro consegnati ; che, per la fissazione di tale prezzo, è necessario tener conto dei criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

considerando che, in mancanza di un'organizzazione comunitaria del mercato dell'alcole etilico, gli organismi d'intervento incaricati della commercializzazione di tale alcole sono obbligati a rivenderlo ad un prezzo inferiore al prezzo d'acquisto ; che, in tal caso, è necessario prevedere che la differenza tra il prezzo d'aquisto ed il prezzo di vendita dell'alcole etilico possa essere presa a carico, nei limiti di un importo forfettario, del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia ;

considerando che è opportuno estendere le disposizioni relative al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 [2], alla presa in consegna da parte degli organismi d'intervento dei prodotti ottenuti dalla distillazione ;

considerando che alcuni dei vini che devono eventualmente essere consegnati alla distillazione, per ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, possono essere trasformati in vini alcolizzati ; che è opportuno adattare in tal senso le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, conformemente al disposto degli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

considerando che, in caso di ritiro, sotto controllo, dei sottoprodotti della vinificazione, conformemente all'articolo 39, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 337/79, è opportuno fissare il tenore minimo medio di alcole per tali sottoprodotti ; che, in mancanza di dati precisi in materia per la prossima campagna, tale determinazione può avvenire per riferimento ai valori medi constatati nelle campagne precedenti nelle varie zone viticole interessate ; che tuttavia il sistema di ritiro fino allora praticato in taluni Stati membri comportava la fissazione di un tenore di alcole diverso e modulato, se necessario, secondo le unità amministrative ; che, per consentire l'armonioso passaggio dal vecchio al nuovo regime di ritiro sotto controllo, occorre autorizzare gli Stati membri a stabilire, a determinate condizioni, un tenore minimo medio di alcole superiore al tenore fissato in via forfettaria ;

considerando che, onde permettere alla Commissione di acquisire una visione globale circa il rispetto degli obblighi della distillazione dei prodotti della vinificazione, è necessario che gli Stati membri interessati la informino regolarmente, sulla base delle comunicazioni dei distillatori, in merito allo svolgimento ed ai risultati delle operazioni di distillazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/79, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 39 del predetto regolamento per un periodo di riferimento da determinarsi ; che occorre quindi fissare questo periodo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79, valide per la campagna 1984/1985.

*Articolo 2*

1. I produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 soddisfano a tale obbligo consegnando, conformemente all'articolo 3, entro e non oltre il 31 luglio 1985 :

— le vinacce e le fecce o il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce di uve e dalla pressione delle fecce di vino ad un distillatore riconosciuto ;

— eventualmente, i vini ad un distillatore riconosciuto o ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato.

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

2. Il titolo alcolometrico minimo dei prodotti consegnati alla distillazione è fissato dagli Stati membri.

*Articolo 3*

1. Il quantitativo di alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione è pari :

— all'8 % del volume di alcole contenuto nel vino, se il vino è ottenuto mediante vinificazione diretta delle uve ;

— al 3 % del volume di alcole contenuto nel vino, se il vino è ottenuto mediante vinificazione di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vino nuovo ancora in fermentazione.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1, primo trattino, è ridotta :

— al 3 % per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina ;

— al 5 % per i produttori di v.q.p.r.d. bianchi, per la parte del loro raccolto che può beneficiare di tale denominazione.

*Articolo 4*

Per la determinazione del volume di alcole contenuto nei prodotti consegnati per la distillazione a norma dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79, il titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in consederazione è fissato a :

— 8,5 per la zona B ;

— 9,0 per le zone C I ;

— 9,5 per la zona C II ;

— 10,0 per le zone C III.

Tuttavia, qualora i risultati qualitativi del raccolto lo rendessero necessario, i titoli di cui sopra possono essere modificati prima dell'inizio delle operazioni di distillazione dei vini di cui all'articolo 7, per tener conto di questi risultati. Essi possono essere inoltre modificati per le unità amministrative o parti di esse, riconosciute dagli Stati membri come sinistrate ai sensi della legislazione nazionale.

*Articolo 5*

1. Il prezzo che il distillatore deve pagare al produttore per le vinacce, le fecce, il prodotto liquido ottenuto mediante sovrappressione delle vinacce di uve e delle fecce di vino, ed eventualmente per i vini consegnati alla distillazione, prezzo denominato in appresso « prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche », è fissato a 1,05 ECU per % vol e per ettolitro d'alcole contenuto nei prodotti considerati.

2. Entro i tre mesi successivi alla consegna dei prodotti effettuata dal produttore, il distillatore versa a quest'ultimo un acconto corrispondente all'80 % del prezzo di acquisto di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, il produttore ed il distillatore possono convenire che l'acconto sia versato dopo la consegna dei prodotti e comunque entro e non oltre il mese successivo alla presentazione della fattura relativa ai prodotti considerati.

Il saldo è versato al produttore entro e non oltre il 31 dicembre 1985.

*Articolo 6*

I distillatori inviano all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese per il mese precedente, una distinta dei quantitativi di prodotti distillati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, suddivisi in base alle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83.

*Articolo 7*

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 11, le operazioni di distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono avvenire dopo il 31 agosto 1985.

2. Il vino eventualmente consegnato per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 può essere distillato soltanto dal 1° gennaio 1985.

*Articolo 8*

1. Il distillatore può beneficiare di un aiuto alle condizioni di cui al paragrafo 2.

L'importo dell'aiuto è fissato a :

— 0,58 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per il prodotto ottenuto dalla distillazione, quando si tratti di un alcole neutro, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

— 0,49 ECU per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, quando si tratti di un'acquavite di vinacce, rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili ;

— 0,47 ECU per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, quando si tratti di un'acquivite di vino rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili ;

— 0,47 ECU per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, quando si tratti di un distillato o di un alcole greggio, con un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol.

2. Il distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta, entro e non oltre il 31 ottobre 1985, una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la distillazione, allegandovi :

a) un riepilogo delle consegne effettuate per ciascun produttore, indicando almeno :

— il quantitativo, il colore ed il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini,

— il numero del documento previsto all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 in tutti i casi in cui, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore, tale documento è stato compilato per il trasporto dei prodotti sino agli impianti del distillatore,

— il quantitativo e la natura dei sottoprodotti della vinificazione ;

b) una dichiarazione, vistata da un servizio di controllo designato dello Stato membro interessato, dei quantitativi :

— di alcole neutro,

— di acquavite di vinacce,

— di acquavite di vino,

— di distillato o di alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52 % vol,

ottenuti dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione o del vino.

Gli Stati membri possono esigere che il riepilogo di cui al primo comma, lettera a), sia vistato da un servizio di controllo.

3. L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui al paragrafo 1 entro i tre mesi successivi alla presentazione della domanda e della documentazione di cui al paragrafo 2.

Il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento, anteriormente al 1° febbraio 1986, la prova che ha versato al produttore il prezzo di acquisto delle prestazioni viniche entro i termini previsti dall'articolo 5, paragrafo 2.

Se tale prova non è fornita anteriormente al 1° febbraio 1986, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso il distillatore.

Tuttavia, se detta prova è presentata dopo la scadenza del termine, ma anteriormente al 1° maggio 1986 ed il ritardo non è dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Se si constata che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1° giugno 1986, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

*Articolo 9*

1. La consegna all'organismo d'intervento da parte del distillatore del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol è effettuata entro e non oltre il 31 ottobre 1985 oppure, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, entro il termine fissato dall'autorità nazionale competente.

2. Il prezzo che deve essere pagato dall'organismo d'intervento al distillatore è fissato a 1,72 ECU per % vol di alcole puro e per ettolitro.

Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto alle condizioni di cui all'articolo 8, dal prezzo si detrae un importo pari all'importo dell'aiuto.

Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2.

3. In caso d'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2179/83, i prezzi differenziati sono fissati a :

— 1,82 ECU per % vol di alcole puro e per ettolitro per l'alcole proveniente dalla distillazione delle vinacce ;

— 1,54 ECU per % vol di alcole puro e per ettolitro per l'alcole proveniente dalla distillazione dei vini, delle fecce o del liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce di uve o dalla pressione delle fecce di vino.

4. I prezzi di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano ad un alcole neutro, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83. Per gli altri alcoli, i prezzi di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ridotti di 0,11 ECU per % vol di alcole puro e per ettolitro.

5. Il pagamento del prezzo al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è effettuato entro e non oltre i tre mesi successivi al giorno di consegna dell'alcole.

Si applica l'articolo 8, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, con riserva degli adattamenti necessari.

*Articolo 10*

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, partecipa alle spese sostenute dagli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole.

L'importo della partecipazione è fissato forfettariamente a 0,76 ECU per % vol di alcole e per ettolitro di alcole preso in consegna.

Tuttavia, per l'alcole preso in consegna in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, l'importo della partecipazione è fissato a 0,18 ECU per % vol di alcole e per ettolitro.

2. Si applicano a detta partecipazione gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 11*

1. Nel caso in cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 31 gennaio 1985.

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino al 31 agosto 1985 e comunque soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione.

3. La distillazione del vino alcolizzato non può avvenire dopo il 31 ottobre 1985.

4. L'elaboratore invia all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitiativi dei vini che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto di 0,45 ECU per ettolitro e per % vol di alcole effettivo del vino prima della trasformazione in vino alcolizzato.

Per beneficiare dell'aiuto l'elaboratore presenta, entro e non oltre il 30 novembre 1985, una domanda all'organismo d'intervento competente, allegando copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è richiesto l'aiuto oppure un riepilogo di tali documenti.

Gli Stati membri possono esigere che le copie o il riepilogo di cui al secondo comma siano vistati da un servizio di controllo.

L'aiuto è versato entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di presentazione della prova di costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.

6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il deposito cauzionale è svincolato soltanto se, entro e non oltre il 31 marzo 1986, è fornita la prova che :

— il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato ;

— il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche è stato pagato al produttore entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Se le prove di cui al primo comma non sono fornite entro il 31 marzo 1986, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.

Tuttavia, se dette prove sono presentate dopo la scadenza del termine ma anteriormente al 1° luglio 1986, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Se si constata che l'elaboratore non ha pagato il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1° agosto 1986, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

*Articolo 12*

Il tenore minimo medio di alcole dei sottoprodotti della vinificazione oggetto del ritiro sotto controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 4 o 5, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato a :

— in zona viticola A : 1,8 % vol/q di sottoprodotto ;

— in zona viticola B : 2 % vol/q di sottoprodotto ;

— in zona viticola C : 3,2 % vol/q di sottoprodotto.

Se, a causa delle particolari caratteristiche del raccolto, l'applicazione dei tassi di cui al primo capoverso non consente, o rischia di non consentire, un adeguato contrtollo del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 337/79, gli Stati membri possono fissare, per una o più unità amministrative, o parti di unità amministrative, tassi superiori a quelli di cui al primo capoverso.

*Articolo 13*

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/79 e tranne i casi di forza maggiore, se il produttore non adempie ad uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie data la circostanza addotta.

2. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1, nonché del seguito dato alle domande di applicazione della clausola di forza maggiore.

*Articolo 14*

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro e non oltre il 20 di ogni mese per il mese precedente, una distinta da cui risultino :

— i quantitativi di vino e di vino alcolizzato eventualmente distillati ;

— i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento per la distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

— i quantitativi di acquavite di vinacce di uve o di acquavite di vino prodotti ed i quantitativi di alcole contenuti in tali prodotti ;

— i quantitativi di altri prodotti aventi almeno 52 % vol, per i quali è stato richiesto un aiuto.

2. Per l'alcole preso in consegna dai rispettivi organismi d'intervento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre 1984 per la campagna viticola 1983/1984, i prezzi di vendita praticati nel corso della campagna, nonché le caratteristiche ed i quantitativi dei prodotti venduti a tali prezzi.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo 1986, i casi in cui i distillatori non abbiano rispettato i loro obblighi e le conseguenti misure adottate.

*Articolo 15*

La conversione in moneta nazionale degli importi, di cui agli articoli 5, 8 e 9, si effettua tramite il tasso rappresentativo vigente nel settore del vino il 1° settembre 1984.

*Articolo 16*

Il periodo di riferimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, per gli obblighi di cui all'articolo 39 di detto regolamento, è compreso tra il 1° settembre 1983 e il 31 luglio 1984.

*Articolo 17*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*